

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2775 del 21/05/2026
Oggetto	VARIANTE DELLA CONCESSIONE PER UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO RILASCIATA CON ATTO DET-AMB-2020-86 IN COMUNE DI COMACCHIO (FE), DITTA: RICCI GIOVANNI E SOCI. PRATICA: FE13T0052.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2912 del 20/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Visti:

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; la l. 37/1994 *Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*, il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare l'art. 141 *Gestione dei beni del demanio idrico*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*, Capo II *Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 8/2015, art. 8 *Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*;
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*, la

- DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;*
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;*
 - la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
 - la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
 - la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;*

RICHIAMATA la determinazione n. DET-AMB-2020-86 del 09/01/2020 con la quale è stata rilasciata per 12 anni al Sig. Rinaldini Gianfranco in qualità di referente capo capanno, C.F.: RNLGFR54E28D705L residente nel comune di Forlì (FC) ed ai seguenti consoci:

- Bellosi Angelo- C.F. BLLNGL40C16F029J;
- Ricci Giovanni - C.F. RCCGNN58A18D357Y;
- Guerra Aldo – C.F. GRRLDA44B28H199Z;
- Masciulli Paolo - C.F. MSCPLA65H07A149J;
- Mengozzi Alberto - C.F. MNGLRT43M26C339I;
- Giulianini Stefano- C.F. GLNSFN40E03Z352B;

- Rinaldini Marco - C.F. RNLMRC87H24D704A;
- Liverani Mauro - C.F. LVRMRA71R09D458G;
- Cortini Antonio - C.F. CRTNTN44L28D704N;
- Orioli Giampaolo - C.F. RLOGPL60D13D704F;
- Orioli Pierluigi – C.F. RLOPLG63L23D704L;
- Nerbuti Giampaolo - C.F. NRBGPL55H08D705O;
- Dragoni Pierluigi - C.F. DRGPLG65M13D458Q;

la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del Canale Sublagunare Fattibello, nel Comune di Comacchio (FE), ad uso capanno da pesca, individuata al Foglio 66, in parte della particella 1 del Comune di Comacchio (FE), identificato con il n. 92 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, codice pratica FE13T0052;

RICHIAMATA la determinazione n. DET-AMB-2024-5191 con cui è stata variata la titolarità della concessione rilasciata con DET-AMB-2020-86, con l'inserimento nella lista dei soci cointestatari della concessione dei nominativi dei sigg. Fabbri Marco C.F. FBBMRC71D18D704G, Venturi Claudio C.F. VNTCLD53H14A547T, Venturi Andrea C.F. VNTNDR91B18E730L, Rossi Maurizio - C.F. RSSMRZ57B05D705T, Mascanzoni Fabio - C.F. MSCFBA65P05A191N, Cicci Fabio C.F. CCCFBA69B05H199N e la cancellazione dei nominativi dei sigg. Giulianini Stefano C.F. GLNSFN40E03Z352B, Mengozzi Alberto C.F. MNGLRT43M26C339I, Rinaldini Gianfranco - C.F. RNLGFR54E28D705L, Bellosi Angelo- C.F. BLLNGL40C16F029J e Rinaldini Marco - C.F. RNLMRC87H24D704A, con contestuale nomina come referente per i rapporti con la P.A. del sig. Ricci Giovanni - C.F. RCCGNN58A18D357Y;

RICHIAMATA la determinazione n. DET-AMB-2025-959 con cui è stata variata la titolarità della concessione rilasciata con DET-AMB-2020-86, con l'inserimento nella lista dei soci cointestatari

della concessione del nominativo del sig. Fornino Francesco C.F. FRNFNC53R01F097D e la cancellazione dei nominativi dei sigg. Orioli Giampaolo - C.F. RLOGPL60D13D704F e Orioli Pierluigi – C.F. RLOPLG63L23D704L;

PRESO ATTO:

- che con istanza presentata il 10/03/2026 e assunta al prot. n. 0044256.E il Sig. Ricci Giovanni, ha richiesto l’inserimento nella lista dei soci cointestatari la concessione rilasciata con DET-AMB-2020-86, successivamente variata con le determinazioni n. DET-AMB-2024-5191 e DET-AMB-2025-959, del sig del sig. Guidi William C.F. GDUWLM74E16D705V a la contestuale cancellazione del nominativo del sig. Rossi Maurizio C.F. RSSMRZ57B05D705T, su richiesta dello stesso socio;

VERIFICATO il regolare pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area sino al 31/12/2026.

RITENUTO sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che possa essere consentito l’inserimento del nominativo del sig. Guidi William C.F. GDUWLM74E16D705V e la contestuale cancellazione del nominativo del sig. Rossi Maurizio C.F. RSSMRZ57B05D705T nella lista dei soci concessionari;

DATO ATTO che i richiedenti hanno versato alla Regione Emilia-Romagna l'importo relativo alle spese d'istruttoria, pari a € 75,00;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e con riferimento alla concessione rilasciata con DET-AMB-2020-86 del 09/01/2020, successivamente variata con le determinazioni n. DET-AMB-2024-5191 e DET-AMB-2025-959, per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del Canale Sublagunare Fattibello, nel Comune di Comacchio (FE), ad uso capanno da pesca, individuata al Foglio 66, in parte della particella 1 del Comune di Comacchio (FE), identificato con il n. 92 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei

capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017 (Codice pratica FE13T0052),

1. di disporre l'inserimento nella lista dei soci cointestatari della concessione del nominativo del sig. Guidi William C.F. GDUWLM74E16D705V;
2. di disporre la cancellazione dalla lista dei soci cointestatari della concessione del nominativo del sig. Rossi Maurizio C.F. RSSMRZ57B05D705T
3. di dare atto che la concessione rimane assoggettata alle condizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. rilasciata con DET-AMB-2020-86 del 09/01/2020, scadente in data 31/12/2030;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 14/05/2026(Prot. 0088667.E del 14/05/2026
5. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
6. di dare atto che la det. DET-AMB-2020-86 del 09/01/2020 è stata registrata e che conseguentemente anche il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in quota fissa;
7. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Stefano Lovo "Incaricato di funzione Coordinamento procedimenti amministrativi delle aree del Demanio idrico e controlli su utilizzi senza titolo del Demanio idrico" e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale

delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

9. di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A/R al sig. Ricci Giovanni

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Sig. Ricci Giovanni in qualità di referente capo capanno, C.F. RCCGNN58A18D357Y ed ai seguenti consoci: Guerra Aldo – C.F. GRRLDA44B28H199Z; Masciulli Paolo - C.F. MSCPLA65H07A149J; Liverani Mauro - C.F. LVRMRA71R09D458G; Cortini Antonio - C.F. CRTNTN44L28D704N; Nerbuti Giampaolo - C.F. NRBGPL55H08D705O; Dragoni Pierluigi - C.F. DRGPLG65M13D458Q; Fabbri Marco C.F. FBBMRC71D18D704G; Venturi Claudio C.F. VNTCLD53H14A547T; Venturi Andrea C.F. VNTNDR91B18E730L; Guidi William - C.F. GDUWLM74E16D705V; Mascanzoni Fabio - C.F. MSCFBA65P05A191N; Cicci Fabio C.F. CCCFBA69B05H199N e Fornino Francesco - C.F. FRNFNC53R01F097D.

(cod. pratica FE13T0052).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce alla sponda sinistra del Canale Sublagunare Fattibello, individuata al Foglio 66, in parte della particella 1 del Comune di Comacchio (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a c.a mq 344,16, è destinata ad uso capanno da pesca.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato in euro € 1.968,14.
2. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o

rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.658,66 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2030**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

PARCO.

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2786 del 06/08/2018 nota prot. PGFE/2018/9592 del 23/09/2019 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

“1. Il presente nulla osta è relativo all’occupazione di aree del demanio idrico con un capanno da pesca, così descritta: a) area coperta di m2 100,27; b) spazio acqueo con rete da pesca di m2 120,00; c) vani tecnici per una superficie di m2 6,71; d) 1 passerella di accesso al capanno da pesca.

2. L’area interessata dall’occupazione è ubicata catastalmente alla part. 1 (demanio idrico) e acqua pubblica, del fg. 66 del Comune di Comacchio.

3. Il richiedente dovrà attenersi alle Norme Tecniche di Attuazione del ‘Piano Particolareggiato Capanni da Pesca’: nello specifico si deve tenere conto di ciò che è riportato all’art. 5 ‘Specifiche costruttive e dimensionale dei capanni da pesca’ comma 6 lett. a) ‘Piattaforma di sostegno’ e all’art. 7 comma 10 ‘Regole di buona esecuzione per la salvaguardia dell’ambiente naturale’.

4. Le caratteristiche e dimensioni dell’area richiesta devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di rilascio della concessione, e degli elaborati allegati. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che la presenza della struttura (capanno) dovesse provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia. Ogni modifica alla destinazione d’uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell’A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

5. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell’area

del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione del corso d'acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le Imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

6. Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione delle aree e dello spazio acqueo richiesto eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.

7. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

8. Il Richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato alle opere idrauliche esistenti per la presenza e l'uso del capanno da pesca e delle strutture ad esso pertinenti.

9. Il Richiedente dovrà effettuare la manutenzione ordinaria della sommità dell'argine che inevitabilmente dovrà percorrere per raggiungere la propria struttura, anche in collaborazione con gli altri fruitori dei capanni presenti lungo la sponda del corso d'acqua, sia che il Richiedente ne ravveda la necessità sia che venga ordinata da questo Servizio. Resta inteso che le spese per la manutenzione ordinaria della sommità arginale saranno a totale carico del Richiedente.

10. Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa il Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di tutto il materiale presente ed al ripristino della situazione preesistente.

11. E' assolutamente vietato utilizzare le aree demaniali che verranno concesse per usi diversi da quelli per il quale viene accordata la concessione.

12. Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo dell'area e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello

scrivente Servizio al Richiedente, o ai tecnici dallo stesso incaricati.

13. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze, così come alle scarpate arginali, finalizzati all'utilizzo delle aree sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

14. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

15. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale con l'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

16. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta e Valutazione di Incidenza, rilasciato con Provvedimento n. 53 del 19/02/2019 dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po :

il rilascio della concessione demaniale idrica e gli interventi, aventi caratteristiche indicate nella documentazione tecnica presentata, sono conformi alla normativa tecnica del Piano di Stazione Centro Storico di Comacchio e comporta incidenza negativa non significativa sugli habitat e sulle specie rilevate nel SIC ZPS IT4060002 Valli di Comacchio, rilascia Nulla Osta e Valutazione di Incidenza Ambientale. a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ed indicazioni contenute nel parere di conformità e nella valutazione di incidenza ambientale sopraccitati e nel Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato dal Comune di Comacchio.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.